

*Termine d'opposizione: 27 giugno 1962*

---

## **LEGGE FEDERALE**

sul

**modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare  
concernente la revisione della Costituzione federale**

**(Legge sulle iniziative popolari)**

**(Del 23 marzo 1962)**

---

### **L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto l'articolo 122 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1960,

*decreta:*

**I**

#### **FORMALITÀ**

##### **Art. 1**

La domanda d'iniziativa popolare per la revisione, totale o parziale, della Costituzione federale (art. 118, 120 e 221 Cost.) è da indirizzarsi in iscritto all'Assemblea federale per mezzo del Consiglio federale; l'oggetto della domanda va indicato con precisione.

##### **Art. 2**

<sup>1</sup> Il cittadino che fa la domanda deve firmarla personalmente.

<sup>2</sup> Chiunque appone una firma diversa dalla sua è punibile (art. 282 CP).

## Art. 3

<sup>1</sup> La domanda d'iniziativa popolare nella quale non sia osservata l'unità di materia secondo l'articolo 121, capoverso 3, della Costituzione federale oppure siano combinate la forma di proposta generale e quella di progetto già elaborato, previste nel capoverso 4 del medesimo articolo, sono dichiarate nulle dall'Assemblea federale.

<sup>2</sup> L'unità di materia è osservata quando i singoli punti della domanda abbiano tra di loro un'intrinseca connessione.

## Art. 4

<sup>1</sup> Per essere valida, la lista delle firme deve contenere:

- a. il nome del Cantone e del Comune, nei quali le firme sono state raccolte;
- b. il testo della domanda di revisione;
- c. il testo dell'articolo 2 della presente legge;
- d. in ultimo, una dichiarazione dell'autorità competente secondo il diritto cantonale, accertante che i firmatari hanno il diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune considerato. La dichiarazione, da apporsi gratuitamente, deve essere datata, indicare in lettere o in cifre il numero delle firme autenticate, essere firmata dalla persona pubblica che l'appone e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di tale persona.

<sup>2</sup> La lista per la domanda di revisione parziale, presentata in forma di progetto già elaborato, che sia sottoposto in più lingue ufficiali alla firma dei cittadini, deve, per essere valida, designare e riprodurre il testo autentico.

<sup>3</sup> La lista per la domanda di revisione con clausola di ritiro deve indicare il nome e l'indirizzo di almeno tre firmatari delegati a ritirarla. La clausola conferisce l'autorità di ritirare la domanda, sia a favore d'un controprogetto dell'Assemblea federale sia incondizionatamente. Il ritiro è risolto a maggioranza dei due terzi di quei delegati.

<sup>4</sup> La domanda può essere ritirata:

- a. fino a quando non sia stata stabilita la votazione popolare, se concerne la revisione totale della Costituzione federale o una revisione parziale presentata in forma di progetto già elaborato;
- b. ciò vale parimente, se la domanda concerne una revisione parziale presentata in forma di proposta generale e le Camere federali si siano dichiarate contrarie o non siano giunte, nel termine legale, a una decisione concorde; se invece le Camere federali approvano l'iniziativa, la domanda non può più essere ritirata.

<sup>5</sup> Dopo il deposito presso il Consiglio federale, le liste delle firme non possono più essere ritirate nè esaminate.

#### Art. 5

<sup>1</sup> Nell'accertamento delle firme valide, non sono computabili:

- a. le firme che l'autorità competente (art. 4, cpv. 1, lett. d) abbia autenticato sei mesi prima del deposito della domanda di revisione;
- b. le firme apposte su una lista invalida (art. 4, cpv. 1 e 2);
- c. le firme sprovviste della dichiarazione di cui all'articolo 4, capoverso 1, lettera d;
- d. le firme non interamente scritte di mano propria, le firme con altri nomi scritte visibilmente da una sola e stessa mano (art. 2, cpv. 2); le firme plurime, eccetto una;
- e. le firme ritirate prima del deposito della domanda. Chiunque intenda ritirare la firma deve informare in iscritto l'autorità competente secondo il diritto cantonale o il Consiglio federale.

<sup>2</sup> Le firme plurime d'uno stesso cittadino per una medesima iniziativa devono essere cancellate, eccetto una, dall'autorità competente secondo il diritto cantonale.

## II

### PROCEDURA INNANZI AL CONSIGLIO FEDERALE E ALL'ASSEMBLEA FEDERALE

#### Art. 6

Per la procedura innanzi al Consiglio federale e all'Assemblea federale, e i termini da osservare, si applicano gli articoli dal 22 al 30 della legge federale del 23 marzo 1962<sup>1)</sup> concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (legge sui rapporti fra i Consigli).

## III

### VOTAZIONE

#### Art. 7

<sup>1</sup> Le schede in bianco o nulle non si contano nello spoglio.

---

1) FF 1962, 418.

<sup>2</sup> Il progetto che raccoglie la maggioranza dei voti validi e dei Cantoni si reputa accettato.

#### Art. 8

Se l'Assemblea federale ha elaborato un controprogetto (art. 27, cpv. 3, della legge sui rapporti tra i Consigli), sono sottoposti alla votazione i due quesiti seguenti:

Volete accettare il progetto di revisione elaborato dall'iniziativa popolare?

oppure

Volete accettare il progetto dell'Assemblea federale?

#### Art. 9

<sup>1</sup> Sono valide le schede contenenti una risposta negativa su ambedue le domande e quelle che contengono il voto espresso soltanto su l'uno o su l'altro dei quesiti proposti.

<sup>2</sup> Sono nulle le schede contenenti una risposta affermativa alle due domande.

#### Art. 10

Nel rimanente, la votazione popolare è ordinata e attuata secondo le disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 <sup>1)</sup> concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

### IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 11

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> A quella data sono abrogati gli articoli dall'1 al 5, dall'11 al 14 e dal 16 al 18 della legge federale del 27 gennaio 1892 <sup>2)</sup> concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale.

<sup>3</sup> Alla stessa data, la legge federale del 17 giugno 1874 <sup>2)</sup> concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali è modificata come segue:

#### Art. 5, cpv. 3

<sup>3</sup> Il diritto di voto dev'essere attestato dall'autorità competente secondo il diritto cantonale.

1) CS 1, 168; FF 1962, 438.

2) CS 1, 164; RU 1951, 17.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

### **Il Consiglio federale decreta:**

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: 29 marzo 1962.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962.

---

**Legge federale sul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la  
revisione della Costituzione federale (Legge sulle iniziative popolari) (Del 23 marzo 1962)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1962
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.03.1962
Date	
Data	
Seite	435-439
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 586

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.